

*Avv. Antonio Salerno  
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno  
Tel. 089 72.66.356 fax 089 84.22.134*

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

**Ricorso**

**con istanza di adozione di provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A.**

Per il sig. xxxxxxxx, nato a Cagliari il xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxx (CA) alla Via xxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxx, rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via S. Mobilio 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 1782214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, in persona del Ministro p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari alla Via Dante Alighieri n. 23/25;

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari alla Via Dante Alighieri n. 23/25;

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari**, in persona del Dirigente p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari alla Via Dante Alighieri n. 23/25;

**c o n t r o**

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari alla Via Dante Alighieri n. 23/25;

**e n e i c o n f r o n t i d i**

- **xxxxxxx** residente in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx e **xxxxxxx**, residente in xxxxxxxxx alla Via xxxxxxxxx;

**per l'annullamento, previa sospensione:**

**a)-** del provvedimento prot. m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002876.25.02.2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente p.t., ha approvato e pubblicato la graduatoria **definitiva** per la provincia di Cagliari relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**b)-** del decreto prot. m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002603.25-02-2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, in persona del Dirigente p.t., ha disposto la parziale convocazione dei candidati inclusi nella graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico;

**c)-** del decreto m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.000029.07.02.2020 con con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca), Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, in persona del Dirigente p.t., ha approvato la graduatoria **provvisoria** per la provincia di Cagliari relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**d)-** per quanto di ragione e quale atto presupposto, della nota prot. m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000349.10-01-2020 recante il Bando (D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019) relativo alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**e)-** del decreto prot m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0000434.20.01.2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio V, Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari, in persona del Dirigente p.t., ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art 7 del Bando di concorso;

**f)-** del Decreto Dipartimentale n. 2318 del 20.12.2019, di cui al Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019, in uno alla nota m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20.12.2019 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019;

g)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) in uno alla nota m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000349.10-01-2020 con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

h)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 in uno alla nota m\_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27.11.2019 (*Errata corrige* del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui viene disciplinata la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

i)- per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente

#### **Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente **alla corretta determinazione del punteggio spettante per il servizio militare** e, quindi, a **essere correttamente ricollocato** nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari

presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di corretta determinazione del punteggio spettante per il servizio militare e, quindi, di ricollocazione del ricorrente in seno alla graduatoria della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

**o - O - o**

**Sintesi dei motivi di ricorso:**

**1)- La tabella di valutazione dei titoli, nella parte introduttiva, alla lett. B) prevede che *“Il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali”* e, quindi, come tali, valutati ai sensi della sottosezione B.5 di talché la graduatoria come stilata è errata perché, in violazione della detta previsione, non attribuisce 1 punto per la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.**

**F a t t o**

Il ricorrente è un lavoratore che, per le più disparate ragioni, entrato nel circolo vizioso della cassa integrazione delle aziende di appartenenza e della susseguente mobilità, a decorrere dal lontano **1997**, quale lavoratore socialmente utile (cd. LSU), ha cominciato a operare all'interno del mondo della scuola in ragione di progetti di utilità sociale coordinati dalle Amministrazioni locali.

Giova, infatti, ricordare che i lavoratori socialmente utili (cd. LSU), nella loro complessa evoluzione anche normativa (L. 19.07.1994 n. 451, L. 28.11.1996 n. 608, D.Lgs 01.12.1997 n. 468, L. n. 144/1999, L. 388/2000), sono stati “introdotti” nel mondo della scuola con protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/1995.

Nel caso di specie, il ricorrente, al servizio del MIUR, ha prestato la propria attività lavorativa in regime di esternalizzazione dal **08.04.1997** a tutt'oggi (cfr. domanda di partecipazione - **All. 9** - nonché cassetto previdenziale - **All. 10**).

Recentemente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora solo Ministero dell'Istruzione), anche in ragione delle endemiche carenze di organico dei collaboratori scolastici, e della “incorporazione di fatto” di tale personale negli organici scolastici, con Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 (**All. 8**) e con successivo DDG 2200 del 06.12.2019 (**All. 7**) ha disciplinato e bandito la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, **per almeno 10 anni**, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Il ricorrente, **LSU storico**, laddove in possesso dei prescritti requisiti, ha quindi inoltrato rituale domanda di partecipazione (**All. 9**) che, tuttavia, l'Amministrazione ha erroneamente esaminato e valutato **omettendo la valutazione del servizio militare effettuato nell'anno 1984-1985** (**All. 11**).

Indi, l'Ambito Territoriale scolastico per la Provincia di Cagliari (deputato per quanto di competenza alla trattazione della procedura della detta provincia), disattendendo la tabella di valutazione dei titoli, con decreto m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.000029.07.02.2020 (**All. 3**), ha approvato prima la graduatoria **provvisoria** e, successivamente, l'USR Sardegna, con decreto prot. m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002876.25.02.2020 (**All. 1**), ha

approvato e pubblicato la graduatoria **definitiva** per la provincia di Cagliari nella quale, tuttavia, il ricorrente risulta **erroneamente** collocato alla posizione xx con soli punti xx di servizio e un punteggio finale complessivo di punti xx (**punteggio realmente spettante xxx**).

In contestualità alla approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione, con decreto prot. n. m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002603.25-02-2020 (**All. 2**) ha anche disposto la parziale convocazione dei candidati onde procedere alla stipula dei relativi contratti a tempo pieno e/o part time secondo il contingentamento previsto dal bando (ovviamente la collocazione in graduatoria incide sulla conferibilità di un incarico “pieno” o “parziale”).

L'operato dell'Amministrazione, viziato da una applicazione errata della tabella di valutazione dei titoli, nell'omettere la valutazione del servizio militare, ha determinato l'approvazione di una graduatoria finale sballata nella quale il ricorrente risulta ingiustamente scavalcato (ciò incidendo sulla tipologia di incarico da conferire) di talchè si pone la necessità che tale valutazione, laddove illegittima, venga censurata per i seguenti

### **M o t i v i**

**D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO (SEZIONE B E B.5) ALLEGATA AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1074 DEL 20.11.2019 E ANALOGAMENTE AL D.D.G. N. 2200 DEL 06.12.2019 LETTI ALLA LUCE DELLE “NORME” DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (CIRCOLARE MIUR PROT. N. 2317 DEL 03.02.2020 E CIRCOLARE PROT. MN. 3987 DEL 19.02.2020) NONCHE' NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA**

**COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO**

La graduatoria così come stilata è **errata** poiché l'Amministrazione, nell'assegnazione del punteggio di servizio, in ragione di una istruttoria evidentemente sommaria e comunque non comprensibile, **non** ha tenuto correttamente conto, al di là del requisito di accesso (10 anni di servizio), del servizio militare effettuato nell'anno 1984-1985.

La tabella di valutazione dei titoli, al punto **B**, prevede chiaramente che *“Il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **non** in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

Detto servizio, laddove, quindi, equiparato al *“servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*, va valutato alla stregua della sottosezione B.5 (*“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (3): per ogni anno: PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05”*).

Tuttavia, esaminando la graduatoria, tale punteggio (1 punto) **non risulta attribuito al ricorrente** atteso che, nella relativa sezione *“Punteggio titoli servizio”*, risulta computato (correttamente) il solo servizio prestato nell'arco temporale 01.04.1997 - 31.12.1999 di cui alla sottosezione B.6.

Se, quindi, la Commissione di concorso avesse correttamente operato il ricorrente avrebbe riportato un punteggio finale pari a punti **xxxxx (servizio punti xxxx + militare punti x + titoli culturali punti x + servizio base punti xx = punti xxxxx)**

**così collocandosi non già alla posizione xx (al di fuori della quota di immissione a tempo pieno) bensì nella fascia ricompresa tra la posizione xx e la xx.**

Tuttavia, l'assenza di criteri comprensibili, o meglio la mancata ostensione delle griglie e dei verbali della Commissione di concorso quanto alla valutazione dei "servizi" da conto di una istruttoria solo apparente e, in ogni caso, grossolana che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivato in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 sostanziando una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) "*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*" e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità della graduatoria come stilata laddove espressione dell'attribuzione di punteggi errati.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del Ministero della Istruzione e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della

motivazione, è innegabile che almeno una parvenza di motivazione deve essere adottata nell'atto, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante ovvero, peggio ancora, nella determinazione del punteggio spettante.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del Commissione di concorso accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso dell'Amministrazione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni valutative, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso nella valutazione del **servizio militare** del candidato.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la erroneità evidente della graduatoria (con tutto ciò che ne deriva in termini di convocazione per i conferimenti

degli incarichi a tempo pieno e/o parziale) e irragionevolezza del giudizio di valutazione del complessivo servizio prestato dal ricorrente.

**In via istruttoria**, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali è stata approvata la graduatoria e, in particolare, copia delle schede e delle griglie di valutazione specifiche del ricorrente dalle quali evincere il tortuoso percorso valutativo della Commissione di concorso nella denegazione del punteggio relativo al servizio militare.

### **SULL'ISTANZA CAUTELARE DA RENDERSI ANCHE IN FORMA MONOCRATICA**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove l'errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli incide significativamente sulla collocazione in graduatoria e ciò riverbera effetti sui conferimenti degli incarichi poiché i posti contingentati per la provincia di Cagliari sono in parte a tempo pieno e residualmente part time; **la corretta collocazione consentirebbe il conferimento di un incarico a tempo pieno!!!**

Quindi il *periculum* è soprattutto ravvisabile nella scansione procedimentale prevista dal legislatore laddove la procedura concorsuale - che è in avanzata fase assunzionale - prevede che una parte delle immissioni in ruolo avvenga su contratti a tempo pieno (61) e una parte su contratti a tempo parziale al 50% (124) di talchè le convocazioni disposte a decorrere dal 27.02.2020 (vedi calendario primo contingente - **All. 2**), in ragione dello scavalco in graduatoria, erodono quotidianamente le aspettative del ricorrente di **completa stabilizzazione** su posto a tempo pieno ovvero, in ogni caso, incide sulla sede conferita (la corretta valutazione del punteggio avrebbe consentito la collocazione nella fascia ricompresa tra la posizione 36 e la 38 e, quindi, il diritto ad una assunzione su contratto "pieno").

Nè vale ad attenuare detto danno il lasso temporale intercorso dall'inizio delle convocazioni (27.02.2020) ad oggi atteso che, come noto, **le convocazioni avvengono progressivamente**; ciò a chiarire che, fermi gli effetti ripristinatori derivanti dall'auspicata e invocata collocazione in seno alla graduatoria, la convocazione può avvenire, come di fatto avviene in qualsiasi momento dell'anno (si veda a titolo comparativo, quanto accaduto con la fase C della cd. *Buona Scuola* con convocazione spalmata in un arco temporale settembre/marzo di circa 7 mesi).

Pertanto, anche al fine di evitare la caducazione a cascata delle immissioni effettuate e di quelle da effettuare nelle *more* della definizione complessiva del presente giudizio, risulta indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, invocare la concessione di una pronuncia che consenta la utile **ricollocazione** in seno alla graduatoria.

Va da sè, quindi che “sopravvivendo” i provvedimenti qui contestati, il ricorrente vedrebbe precludersi l'agognata corretta convocazione né i tempi di un giudizio ordinario potrebbero tutelare in maniera adeguata le ragioni del ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha pieno diritto alla stabilizzazione o meglio alla conversione del contratto e tanto più che i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali di merito vengono direttamente assunti con la conseguenza che, qui l'esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSÌ IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge il ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare il proprio percorso lavorativo ultraventennale** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe “irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le

esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice* e così tutelandosi anche da potenziali e molto onerose azioni risarcitorie.

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE**

Per le stesse ragioni va disposta la misura cautelare collegiale a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa.

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e annullamento dei provvedimenti impugnati, per la declaratoria del diritto del ricorrente **alla corretta determinazione del punteggio spettante per il servizio militare** e, quindi, a **essere correttamente ricollocato** nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che **è esente dal pagamento del contributo unificato** in ragione del reddito posseduto dal ricorrente che è inferiore alla soglia di legge chiedendo che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al Consiglio di Stato in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A.

o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salerno, li 16.04.2020

avv. Antonio Salerno

Firmato digitalmente da:Antonio Salerno  
Data:16/04/2020 19:32:20